



Città di Lecce

Regolamento
per la costituzione della
“Consulta degli Immigrati”.

Allegato alla Deliberazione del C.C. n. 82 del 03.03.1997

**BOZZA REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA
“CONSULTA DEGLI IMMIGRATI”.**

ARTICOLO 1

E' istituita la Consulta degli Immigrati del Comune di Lecce, quale istituto di partecipazione alla vita della Città.

ARTICOLO 2

Finalità.

Scopo della Consulta è quello di tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali del soggetto extracomunitario e la integrazione con la popolazione autoctona nel rispetto dei reciproci doveri Fondamentali e delle specifiche culture, tradizioni e religioni attraverso:

1. - Promozione di un'adeguata informazione relativa ai diritti e doveri fondamentali del cittadino extracomunitario.
2. - Promozione degli interventi finalizzati alla accoglienza.
3. - Promozione di campagne di sensibilizzazione della popolazione di questo territorio comunale all'apertura verso l'intercultura.
4. - Iniziative progettuali tese alla tutela del diritto allo studio.
5. - Programmazione di interventi di qualificazione e formazione professionale tendenti a favorire l'inserimento del soggetto extracomunitario nel mondo del lavoro.
6. - Attività di informazione e consulenza per l'avvio di iniziative imprenditoriali singole o associate da parte di soggetti extracomunitari a ciò interessati.
7. - Promozione e attivazione di punti di informazione e consulenza per problematiche di carattere socio-sanitario.
8. - Promozione di interventi tesi alla tutela del diritto alla casa.
9. - Promozione di interventi tesi alla tutela del diritto di culto.
10. - Promozione di interventi tesi alla tutela della salute psicofisica.
11. - Esprimere pareri, su ogni argomento, richiesti dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.

1. A livello consultivo si riunisce in assemblea plenaria a cui partecipano i rappresentanti degli Enti ed organismi di cui all'art. 3, indicativamente con cadenza mensile.
2. A livello esecutivo viene riunito il gruppo di lavoro ristretto cui sono ammessi, oltre agli organi comunali di cui all'art.3 (punto 1,2,3,4 e 5), i legali rappresentanti degli organismi di volontariato di cui all'art. 3 (punto 7) o di persona delegata, i rappresentanti delle Comunità etniche di cui all'art. 3 (punto 8), di norma con cadenza non inferiore a quella prevista per l'Assemblea plenaria.
3. E' prevista, infine, la costituzione di commissioni di lavoro per temi specifici.
4. Le riunioni tanto a livello consultivo che esecutivo, sono presiedute dal Presidente della Consulta.
5. Il comitato ha un suo segretario nominato dall'Assessore.
6. Delle riunioni viene redatto verbale.

ARTICOLO 5

Norma transitoria.

- Nelle more dell'approvazione dell'Albo Comunale delle Associazioni, fanno parte della Consulta i rappresentanti delle Associazioni che operano sul territorio Comunale, e che al momento della richiesta di adesione alla Consulta stessa operino da almeno: sei mesi se aderenti ad analogo organismo a carattere Nazionale; un anno se aderenti ad analogo organismo a carattere Regionale; due anni se aderente ad analogo organismo a carattere Provinciale.